



Municipio
Via Municipio 13
CH-6850 Mendrisio

058 688 31 10
cancelleria@mendrisio.ch
mendrisio.ch
MD /MR

Municipio, 6850 Mendrisio

Egregio Signor
Consigliere comunale
Andrea Ghisletta
Via Campagnola 31b
6852 **Genestrerio**

30 aprile 2020

**Risposta
del Municipio di Mendrisio**

Interrogazione del 16 ottobre 2019

Titolo **Quale sicurezza antincendio a Mendrisio?**

Con la sua interrogazione rileva come la prevenzione antincendi sia fondamentale per garantire la sicurezza sul nostro territorio e denuncia il fatto che il Canton Ticino scarica sui Comuni le responsabilità maggiori di controllo del rispetto delle norme antincendio, rilevando infine la mancanza d'informazione e la resistenza di parte dei proprietari di immobili nell'assumere i costi necessari per concretizzare le necessarie misure antincendio.

In risposta alla sua interrogazione è opportuno fare una premessa in merito alle modalità di gestione e controllo degli incarti edilizi da parte dell'Ufficio tecnico.

La legge edilizia cantonale, in particolare al *Capitolo IV-Polizia del fuoco* (articoli 41c a 41e LE), prescrive per la costruzione, la ricostruzione e la riattazione di edifici l'applicazione di precise norme tecniche fissate da Autorità federali o da Associazioni professionali.

In particolare l'art. 41d cpv. 3 LE prescrive *"I progetti per la costruzione, la ricostruzione e la riattazione di edifici di uso collettivo, quali istituti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure quelli concernenti edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di carburanti e gas, sono soggetti all'obbligo della presentazione con la domanda di costruzione di un attestato che certifichi l'allestimento del progetto conforme alle norme tecniche in materia emanate dal Consiglio di Stato.*

L'attestato deve essere rilasciato da un tecnico riconosciuto nel campo specifico della polizia del fuoco."

Indipendentemente dalla tipologia della costruzione, ossia anche per stabili residenziali anche mono famigliari, l'Ufficio tecnico richiede una perizia o attestato antincendio già in occasione della presentazione di una domanda o di una notifica di costruzione.

Ritenuto che in base all'art. 41d cpv. 4 LE *"Il progettista è tenuto a presentare al Municipio un certificato di collaudo prima dell'uso del nuovo edificio o impianto"*, questa richiesta evita che a conclusione dei lavori, in fase di collaudo, si rendano necessarie modifiche fisiche alla costruzione al fine del rilascio del certificato antincendio.

In merito alle sue puntuali domande le comunichiamo quanto segue:

1. Come giudica l'applicazione della sicurezza antincendio a Mendrisio? Quali problemi ritiene esistano? Sono sufficienti le risorse umane per espletare il compito affidato dalla legge al Comune?

Tutte le nuove costruzioni a Mendrisio, comprese le riattazioni e aggiornamenti di impianti, sono state collaudate sulla base di attestati antincendio elaborati da tecnici formati e riconosciuti dal Cantone. Per questi edifici si può ritenere che la sicurezza antincendio è assicurata.

Tutti gli edifici di proprietà del Comune attualmente utilizzati sono stati verificati in termini di sicurezza antincendio e le necessarie misure di adattamento/miglioramento sono programmate. Tra questi, gli edifici scolastici sono stati verificati in modo prioritario e la loro sicurezza antincendio è assicurata. In occasione di prossimi interventi di manutenzione straordinaria potranno essere implementati puntuali miglioramenti in linea con le nuove normative e lo stato dell'arte.

Per gli edifici pubblici di proprietà comunale la sicurezza antincendio è quindi da ritenere buona.

Restano invece dei possibili problemi per gli edifici o strutture private che non hanno subito alcuna trasformazione da diversi anni. Per quest'ultimi non vi sono indicazioni sul grado di sicurezza in termini antincendio.

Si ricorda in tal senso che nel 2017 il Consiglio di Stato, nell'ambito del pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali, ha abrogato alcuni articoli del Regolamenti di applicazione della Legge edilizia che prevedevano un parziale controllo da parte del Cantone, attribuendo interamente al Comune la responsabilità sulla sicurezza antincendio.

Tramite questa modifica di legge il Comune si è trovato ad essere responsabile anche degli Edifici ed impianti esistenti ad uso collettivo, secondo i disposti dell'art. Art. 44g LE, che recita:

1. *Il proprietario degli edifici e impianti di cui all'art. 44d, realizzati prima dell'01.01.1997, che costituiscono un reale pericolo per le cose e le persone secondo il diritto precedente, deve adattare i medesimi secondo un concetto di protezione che renda accettabile il rischio residuo*
2. *Il Municipio può concedere esenzioni all'adeguamento unicamente sulla base di una perizia che certifichi che il rischio residuo presente sia accettabile.*

3. *Il Municipio, nel caso di interventi parziali su edifici esistenti, previa presentazione da parte del proprietario di una perizia che certifichi che il rischio residuo presente risulta accettabile, può esentare dall'adeguamento la parte di edificio non oggetto dell'intervento.*

Per gli edifici privati il Comune, ed in particolare l'Ufficio tecnico, espleta in modo completo e conforme i compiti affidatigli dalla legge per quanto attiene a tutte le nuove edificazioni o trasformazioni (procedure edilizie) ma non dispone di personale sufficiente per affrontare una eventuale verifica sistematica del rischio residuo di edifici ed impianti esistenti ad uso collettivo.

2. Il Comune ha una visione globale su tutti gli edifici/impianti, pubblici e privati, dal punto di vista della polizia del fuoco?

Richiamando quanto esposto in precedenza, il Comune ha una visione globale e completa su tutti gli edifici pubblici, mentre che su edifici e impianti privati la visione e/o controllo risulta inevitabilmente parziale.

In relazione ai vecchi edifici occorre comunque rilevare che a ritmo di poco meno di 500 incarti all'anno, tra domande di costruzione e notifiche di costruzione, questo grado di incertezza è destinato ad assottigliarsi progressivamente.

3. Il Comune dispone dei documenti importanti per la sicurezza antincendio riguardanti gli edifici/impianti:

- **collaudo antincendio prima dell'occupazione di ogni edificio o la messa in esercizio di impianti (art. 44 RLE)?**
- **attestato di conformità antincendio per progetti di nuove costruzioni o per ristrutturazioni di edifici esistenti (art. 44 RLE)**

Si. Il Comune dispone di tutti gli attestati antincendio per progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni (richiesti al momento della presentazione della domanda o notifica di costruzione), come pure di tutti i rispettivi collaudi antincendio.

Quest'ultimi sono richiesti inderogabilmente tramite il formulario di "fine lavori" che l'istante trasmette all'UTC per chiedere un appuntamento per il collaudo/abitabilità.

4. Il Comune ha richiesto il calcolo del rischio residuo d'incendio per tutti gli stabili fatiscenti o problematici?

Dall'entrata in vigore delle modifiche relative alla polizia del fuoco da settembre 2017 non sono stati segnalati casi (edifici o attività esistenti) in cui l'Autorità comunale ha dovuto intervenire per imporre provvedimenti specifici. Per il momento non è ancora stata richiesta alcuna perizia del rischio residuo.

5. Intende il Municipio dare avvio ad un monitoraggio della prevenzione antincendio e del controllo della sicurezza antincendio, in particolare negli stabili occupati da numerosi inquilini, che la legge edilizia (art. 41c) affida ai Municipi?

Il Municipio si riserva di richiedere la produzione di un attestato da parte di un tecnico riconosciuto (valutazione del rischio residuo) solo nel caso di possibili problemi antincendio denunciati o presunti. Un monitoraggio sistematico non è stato intrapreso.

A nostra conoscenza diversi altri Comuni del Cantone hanno adottato lo stesso principio.

6. Intende il Municipio intervenire attivamente sulla modifica di legge cantonale in elaborazione, affinché il Cantone sostenga i Municipi nell'impegnativo e delicato lavoro di prevenzione antincendio per aumentare la sicurezza dei cittadini?

La consultazione sulla revisione della Legge edilizia è stata promossa dal Cantone nel dicembre 2017, quindi pochi mesi dopo che lo stesso Consiglio di Stato aveva abrogato alcuni articoli sulla polizia del fuoco attribuendo maggiore responsabilità ai Comuni.

Nell'ambito della consultazione dell'intera LE di cui sopra, gli uffici tecnici di alcuni dei principali Comuni del Cantone (Lugano, Mendrisio, Chiasso, Bellinzona, Locarno) e l'ATTEC (Associazione ticinese dei tecnici comunali) hanno cercato una condivisione delle loro valutazioni sulla nuova LE e, nel limite del possibile, delle osservazioni e richieste di modifica da trasmettere all'Autorità cantonale.

Nonostante il passaggio di responsabilità ai Comuni rispetto al Cantone in ambito di sicurezza antincendio abbia fatto discutere al momento della sua decisione, nell'ambito della revisione totale di LE e RLE il tema specifico non ha avuto modo di essere affrontato. La proposta di LE e RLE messa in consultazione nel marzo 2018 agli articoli relativi alla sicurezza delle costruzioni (art. 54 Le e art. 50 RLE) non accenna alla sicurezza antincendio; nemmeno nell'elenco delle perizie richieste (art. 12 RLE) si cita la perizia antincendio. Nella nuova LE si parla di "polizia edilizia" e non c'è più il capitolo IV dedicato alla polizia del fuoco.

Il rapporto esplicativo del dicembre 2017 contiene in effetti un breve accenno alla cancellazione degli articoli relativi alla polizia del fuoco (punto 1.7 a pag. 11).

In pratica l'Autorità cantonale demanda il compito di legiferare in materia di polizia del fuoco ad una non meglio precisata regolamentazione specifica, analogamente al tema rumori, energia, protezione acque ecc.,.

Il Municipio intende attivarsi presso l'Autorità cantonale, chiedendo di essere coinvolto assieme ad altri Comuni come per la revisione della LE, nell'elaborazione della suddetta regolamentazione sulla polizia del fuoco.

Sperando di avere evaso esaustivamente la sua richiesta, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Municipio

Samuele Cavadini
Economista aziendale SUP
Sindaco

Massimo Demenga
Lic. Rer. Pol.
Segretario

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3 ore lavorative.

Copia: Dicastero Costruzioni /UTC